

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatore BONALDI, senatori BARTOLOMEI ed altri: Proroga della autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (<i>Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1357);		
POLI: Proroga della legge 28 ottobre 1950, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (413);		
ASCARI RACCAGNI ed altri: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (687);		
NICCOLAI GIUSEPPE ed altri: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (755);		
	PAG.	
ALMIRANTE ed altri: Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario (1410)		30
PRESIDENTE		30, 31
CARUSO		31
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>		30, 31
CONCAS		31
FORMA, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione</i>		30
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		32
<hr/>		
La seduta comincia alle 9,30.		
VETERE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		

Discussione delle proposte di legge senatore Bonaldi, senatori Bartolomei ed altri: Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1357); deputati Poli: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (413); Ascari Raccagni ed altri: Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (687); Niccolai Giuseppe ed altri: Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (755); Almirante ed altri: Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario (1410).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Bonaldi, Bartolomei, Zugno, Buzio, Brugger e Pinto: « Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie », già approvate in un testo unificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1972; e dei deputati Poli: « Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie »; Ascari Raccagni, Bandiera e Biasini: « Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie »; Niccolai Giuseppe, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Santagati e de Vidovich: « Proroga delle disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie »; Almirante, Pazzaglia, Roberti, Trantino, Delino, Menicacci, Pirolo, Turchi, Santagati, Abelli, Chiacchio e Dal Sasso: « Proroga delle norme contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, autenticamente interpretata dalla

legge 6 dicembre 1971, n. 1038, in merito alla prestazione del lavoro straordinario ».

L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di svolgere la relazione.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Le proposte di legge al nostro esame trattano un problema che ha notevole importanza e cercano di risolverlo in un modo che non mi soddisfa pienamente. Ciascuna di esse presenta degli elementi validi, ma richiamandomi alla relazione svolta in sede referente, invito la Commissione ad approvare la proposta di legge n. 1357 nel testo emendato nella seduta del 28 febbraio, in sede referente.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione in sede referente approvò all'articolo 1 della proposta di legge n. 1357 la sostituzione delle parole « per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 » con le altre « fino al 31 dicembre 1973 » e il seguente comma aggiuntivo: « I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

FORMA, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Gli emendamenti della Commissione proposti in sede referente e che hanno trovato consenziente anche il rappresentante del Governo, prevedono una rapida cessazione delle retribuzioni derivanti dalla prestazione di lavoro straordinario (autorizzato in considerazione di particolari condizioni di lavoro) e il loro assorbimento in eventuali miglioramenti concessi, anche prima del termine a cui viene fatto riferimento. Si è provveduto a far ciò in quanto questi compensi erano diventati anacronistici ed inoltre costituivano motivo di disuguaglianze fra i vari dipendenti dello Stato.

Mentre stiamo discutendo queste proposte di legge, proseguono le trattative — che sono giunte a buon punto — con le organizzazioni sindacali per l'attribuzione al personale dello Stato di un assegno perequativo e per il contemporaneo assorbimento di forme particolari di retribuzione. Assicuro, quindi, che questo provvedimento serve, soprattutto, a sanare la situazione per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973, entro cui gli accordi raggiunti con i sindacati potranno

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1973

trovare piena attuazione in una legge all'esame del Consiglio dei ministri per la presentazione al Parlamento. Il Governo, esprime, pertanto, parere favorevole, in quanto le norme proposte raggiungono lo scopo prefisso e sono limitate nel tempo.

CARUSO. Preannuncio che il gruppo comunista si asterrà su questo provvedimento perché, pur essendo stato modificato il testo pervenutoci dal Senato, il tutto si intende ricondotto ad un acconto sull'aumento concordato dal Governo con i sindacati; non vogliamo quindi essere coinvolti in una specie di politica del trattamento del personale che trova consenziente altra parte politica. Questo partito, pur qualche volta o meglio molto spesso critico nei confronti della politica portata avanti dal parlito comunista, e che propone un'inchiesta parlamentare sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli retributivi dell'impiego pubblico e privato, ha poi presentato ad iniziativa dei deputati Ascari Racagni ed altri la proposta di legge n. 687, con la quale si vuole, in sostanza, incentivare quel disordine retributivo che tutti lamentiamo. È certo che la responsabilità di tale comportamento è da ascrivere alla parte politica che ho ricordato, e non saremo noi a chiedere delle spiegazioni. Resta comunque il fatto che sono ben identificabili i presupposti di certe spinte categoriali e le pressioni a cui siamo sottoposti per aderire al testo pervenuto dal Senato.

Per conto nostro non vi è alcuna giustificazione o appoggio. Se avessi voluto fare della demagogia, avrei potuto chiedere che di questa indennità fruissero tutti i dipendenti dello Stato, in quanto non esiste alcuna giustificazione perché sia concessa soltanto a dipendenti di alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie. Ricordo che da una indagine della Mediobanca sul costo del personale per ogni singolo ministero, risulta che quello per il personale dipendente dal Ministero del tesoro è di gran lunga superiore a quello degli altri ministeri; e non capisco il perché di tale trattamento privilegiato.

Ribadisco l'astensione del mio gruppo e preannuncio che, se il prossimo anno verrà presentato un provvedimento di questo genere, noi ci batteremo per la sua reiezione, anche perché non ha alcuna motivazione. Il Governo ha affermato che sono stati acquisiti dei diritti, ma quali? Se si teorizza che i diritti acquisiti valgono anche per il lavoro straordinario, arriviamo ad un assurdo giuridico ed economico!

CONCAS. Il gruppo socialista voterà a favore, anche se abbiamo alcune riserve che in parte sono già state illustrate dall'onorevole Caruso. Auspichiamo che al più presto si compia un'indagine sulla situazione del trattamento del personale e in quella sede affronteremo meglio il problema.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 1357.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Codacci Pisanelli.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1357. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975.

La nostra Commissione in sede referente aveva approvato i seguenti emendamenti ora riproposti dal relatore:

Sostituire le parole « per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 » con le altre « fino al 31 dicembre 1973 »;

Aggiungere il seguente comma:

« I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 1.

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971,

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MARZO 1973

n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

(È approvato).

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Bonaldi, senatori Bartolomei ed altri: « Proroga della autorizzazione a prestazioni di lavoro straordi-

nario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (*Testo unificato, approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1357).

Presenti	27
Votanti	18
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi n. 9 deputati.

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 1357, risultano assorbite le proposte di legge Poli (413), Ascari Raccagni ed altri (687), Niccolai Giuseppe ed altri (755) e Almirante ed altri (1410).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Fortunato, Bressani, Bucciarelli Ducci, Codacci Pisanelli, Concas, Galloni, Maggioni, Magnani Noya Maria, Nucci, Olivi, Pazzaglia, Riccio Stefano, Riz, Roberti, Sallizzoni, Tozzi Condivi, Trantino e Vecchiarelli.

Si sono astenuti i deputati:

Baldassi, Caruso, Cataldo, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Sandomenico, Vania e Vetere.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO